

# Rifiuti: Corte di giustizia condanna l'Italia

Con riferimento alla grave crisi nello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, la Commissione europea – ritenendo che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente più in generale, e a seguito dell'inerzia italiana riguardo alle indicazioni sancite nella direttiva 2006/12 – ha proposto ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana per la mancata creazione di un sistema adeguato di impianti finalizzato a garantire il principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base della produzione regionale.

Con tale ricorso, la Commissione europea chiedeva tra l'altro alla Corte di giustizia di condannare l'Italia a versare alla Commissione una penalità giornaliera per ogni categoria di impianti e una somma forfettaria – il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione e fino alla data di pronuncia della sentenza in esame.

## Riguardo alla violazione dell'articolo 4 della direttiva 2006/12

*“La Commissione ricorda che, tra il mese di giugno 2010 e quello di maggio 2011, sono stati segnalati più volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania, che si sono conclusi con l'accumulo per diversi giorni di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli (Italia) e di altre città della Campania. L'accumulo di rifiuti sulle strade pubbliche sarebbe proseguito anche nei mesi da giugno ad agosto 2011.*

*La Commissione fa inoltre valere che, in detta regione, si è accumulata una grande quantità di rifiuti storici, che devono ancora essere «caratterizzati» e smaltiti. Si tratterebbe di circa sei milioni di tonnellate di «ecoballe», il cui smaltimento richiederà verosimilmente un periodo superiore a dieci anni.*

*Secondo la Repubblica Italiana, alla scadenza del termine fissato nella lettera di messa in mora, ossia il 15 gennaio 2012, non esistevano più rischi per la salute e per l'ambiente, sicché non sussisteva più alcuna violazione dei principi stabiliti all'articolo 4 della direttiva 2006/12, in quanto, alla data suddetta, non erano più presenti, da mesi, rifiuti per le strade della regione Campania e gli episodi criticati che avevano avuto luogo alla metà dell'anno 2011 avevano avuto carattere isolato e non si erano più ripetuti da allora.*

*Riguardo alla situazione delle «ecoballe», la Repubblica Italiana ha riconosciuto, all'udienza, che il loro smaltimento non ha ancora avuto luogo a motivo degli enormi problemi amministrativi, funzionali e persino politici che un'attività di tale ampiezza comporta. Anche se lo smaltimento delle «ecoballe» necessiterà probabilmente di un periodo di tempo di circa quindici anni, essa afferma che tali rifiuti storici sono stoccati in buone condizioni, che sono costantemente sorvegliati e che i responsabili intervengono immediatamente ogniqualvolta si manifestino possibili rischi per l'ambiente o per la salute'.*

## Mentre riguardo alla violazione dell'articolo 5 della direttiva 2006/12

*“Fondandosi sulle informazioni fornite dalle stesse autorità italiane, secondo le quali, per rispondere ai bisogni di smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania, occorre sviluppare tre tipi di impianti, vale a dire le discariche, i termovalorizzatori e gli impianti di trattamento dei rifiuti organici, la Commissione sostiene, in sostanza, che, alla data di riferimento per la constatazione dell'inadempimento, nella regione suddetta le capacità mancanti di trattamento dei rifiuti per categoria di impianti ammontavano a 1 829 000*

tonnellate per le discariche, a 1 190 000 tonnellate per gli impianti di termovalorizzazione e a 382 500 tonnellate per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

Per quanto riguarda il principio di autosufficienza, la Commissione fa valere che i tentativi della Repubblica Italiana di spostare la discussione dal livello regionale a quello nazionale sono inutili, in quanto tale questione è già stata chiarita nella sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115, punti da 61 a 69), secondo la quale, tenuto conto della scelta della Repubblica italiana di procedere ad una gestione dei rifiuti a livello regionale, le regioni devono dotarsi, in una misura e per un periodo significativi, di infrastrutture sufficienti per soddisfare le proprie esigenze in termini di smaltimento dei rifiuti. Se ciascuna regione facesse affidamento sulla cooperazione delle altre regioni e su quella dell'insieme del sistema nazionale di smaltimento dei rifiuti, il rischio di crisi di tale sistema aumenterebbe.

Inoltre, da un lato, la produzione di rifiuti urbani della regione Campania costituirebbe l'8,41% della produzione nazionale, vale a dire una quota non trascurabile di tale produzione, e, dall'altro, la popolazione della suddetta regione rappresenterebbe circa il 9% della popolazione nazionale.

La Commissione sottolinea che, malgrado i progressi realizzati per quanto riguarda la raccolta differenziata e gli impianti di trattamento dei rifiuti organici, alla scadenza del termine fissato nella lettera di messa in mora persistevano carenze strutturali in termini di impianti di smaltimento dei rifiuti, indispensabili nella regione Campania.

Oltre a ciò, sebbene i trasferimenti di rifiuti fuori regione abbiano permesso alla Repubblica italiana di evitare, nella maggior parte dei casi, l'affacciarsi di nuove crisi, la Commissione ritiene che il suddetto Stato membro non abbia ancora adottato tutte le misure che l'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) comporta.

Per quanto riguarda le critiche relative alle discariche, ai termovalorizzatori e agli impianti di trattamento dei rifiuti organici, la Repubblica italiana contesta i dati presentati dalla Commissione e fa osservare che in tutti questi settori sono stati realizzati progressi, sebbene il sistema di trattamento dei rifiuti nella regione Campania non sia ancora autosufficiente. Per questo motivo le autorità italiane avrebbero messo in atto un programma di misure transitorie fondato sulla cooperazione interregionale e transfrontaliera, fino alla messa in servizio di tutti gli impianti di gestione dei rifiuti necessari, prevista per l'anno 2016.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di autosufficienza, la Repubblica Italiana non condivide la lettura operata dalla Commissione riguardo alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) e fa valere che tale pronuncia non può essere interpretata nel senso che le pertinenti fonti del diritto dell'Unione debbano portare ad affermare l'esistenza di una sorta di principio di «autosufficienza regionale».

Inoltre, alla data di scadenza prevista dalla lettera di messa in mora, non sussisteva più, a suo avviso, alcuna violazione del principio suddetto, come definito all'articolo 5 della direttiva 2006/12, in quanto era stata raggiunta la capacità nazionale necessaria per lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti urbani misti.

Detto Stato membro sottolinea, in particolare, che, riguardo alla raccolta differenziata, quest'ultima è cresciuta nella regione Campania dal 41,5%, per l'anno 2012, al 50%, nel mese di dicembre 2013, mentre la media europea di raccolta differenziata, per l'anno 2012, ammontava al 34%.

Ebbene, il giudizio è stato severo nei riguardi del nostro Paese, poiché, ha stabilito la Corte, non avendo adottato tutte le misure necessarie, l'Italia ha violato gli obblighi che le incombono ed è dunque condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di euro 120.000 per ciascun giorno di ritardo

nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi a quanto stabilito dalla Commissione stessa, dalla data della pronuncia dell'attuale sentenza e fino alla completa esecuzione di quella della Commissione, nonché condannata a pagare – sempre alla Commissione europea – una somma forfettaria di euro 20 milioni e alle spese processuali (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, Terza Sezione, Sentenza del 16 luglio 2015).

**Dott. Marco LILLI**

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [15A15](#) il [25/07/2015](#)